



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

98^a Seduta pubblica – Martedì 6 giugno 2023

Deliberazione n. 58

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE DAL TITOLO: *"MODIFICHE AL DPR 26/10/1972, N. 633 "ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO", TABELLA A PARTE III PUNTO 103 - APPLICAZIONE IVA AGEVOLATA AL 10 PER CENTO PER L'EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA DI GAS ALL'INTERNO DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA COLLETTIVE QUALI CENTRI DI SERVIZIO, CASE DI RIPOSO, RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI"* D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.

(Progetto di legge statale n. 19)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge statale d'iniziativa dei consiglieri Venturini, Barbisan, Bozza, Piccinini relativa a *"Modifiche al dpr 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", tabella A parte III punto 103 - applicazione IVA agevolata al 10 per cento per l'erogazione di energia elettrica e fornitura di gas all'interno di strutture di accoglienza collettive quali centri di servizio, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali"*;

UDITA la relazione della Quinta Commissione consiliare, relatrice la consigliera *Elisa VENTURINI*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il legislatore nazionale con il DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 ha disposto all'articolo 16 la riduzione dell'aliquota IVA al 10% per operazioni che abbiano per oggetto i beni e servizi elencati nella tabella A Parte III allegata al suddetto DPR che prevede al punto 103 l'applicazione di tale agevolazione per la fornitura di energia elettrica “ad uso domestico”.

In merito a cosa debba intendersi per “uso domestico” già la circolare del Ministero delle Finanze n. 82/E/1999, confermata con successiva risoluzione n. 150/E del 15 dicembre 2004 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale di Roma, ha chiarito che l'uso domestico deve intendersi riferito anche ai consumatori finali di

forniture di energia elettrica o termica in ambienti comunitari quali caserme, asili, conventi, case di riposo e simili.

L'intento del legislatore nazionale era pertanto certamente quello di introdurre una agevolazione nell'applicazione dell'aliquota iva non soltanto a favore di chi utilizza tali forniture all'interno della propria abitazione, ma anche a favore di chi è accolto all'interno delle strutture comunitarie, dove peraltro generalmente l'ospite trasferisce la propria residenza anagrafica.

L'Agenzia delle Entrate tuttavia, anche recentemente, pur confermando che l'uso domestico deve intendersi riferito alle ipotesi di impiego dell'energia delle abitazioni familiari o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della residenzialità, ha precisato che tale agevolazione non si applica se l'utilizzo dell'energia avviene nell'ambito di prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, ancorché in regime di esenzione.

Attualmente pertanto, poiché i Centri di Servizio, le RSA, le case di riposo in genere effettuano prestazioni verso corrispettivo e quindi rilevanti ai fini IVA, anche se sono rese in regime di esenzione, non può darsi luogo all'applicazione dell'aliquota iva agevolata; con l'ulteriore e paradossale conseguenza che la relativa imposta non è considerata un costo deducibile/detraibile in quanto le prestazioni sono rese in regime di esenzione IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 21 del DPR 633/1972.

Si tenga presente che tale interpretazione genera un aumento finale del costo della retta che grava sull'utente finale, nel caso in cui questi sia economicamente autosufficiente, ovvero sull'assistenza pubblica nella frequente ipotesi in cui il costo della retta è sostenuto in tutto o in parte dal Comune di residenza prima del ricovero in struttura.

Ora si ritiene, anche sulla base degli elementi acquisiti e nei limiti di competenza e disponibilità del legislatore regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 121, secondo comma della Costituzione, di assumere una iniziativa di legge statale.

Trattasi infatti di operare con un intervento afferente alla materia "sistema tributario e contabile dello Stato" che rientra tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

All'articolo 1 viene pertanto precisato che l'aliquota agevolata al 10% va applicata, oltre che nei casi di erogazioni di energia elettrica e gas a favore di nuclei familiari residenti nella propria abitazione, anche nel caso di costi energetici correlati all'ospitalità offerta all'interno di strutture di accoglienza a cittadini non autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

Al fine di limitare l'agevolazione alle sole situazioni di bisogno sociale viene previsto che, per ottenere l'agevolazione, la struttura di accoglienza deve operare in regime di convenzionamento con la Regione o l'ente locale competente.

Lo scopo è anzitutto quello di porre fine ad una evidente ingiustizia, sollevando da costi impropri sia gli utenti e le famiglie che sopportano in larga parte i costi per il ricovero nelle strutture quali le RSA e le Case di Riposo, che i Comuni che spesso si fanno carico del costo della retta in caso di indigenza dell'ospite.

Segue l'articolo 2 con la previsione della norma finanziaria.

Il calcolo del minor gettito IVA è stato effettuato prendendo a presupposto i dati ISTAT che quantificano in c.a. 284.000 le persone ospiti in RSA e altre strutture residenziali. Si è preso a riferimento il costo medio di un ospite di un Centro Servizi per anziani in Veneto, stimato come segue:

<i>RSA/Centro Servizi per anziani/ Casa di riposo in Veneto</i>	
<i>Posti letto nr.</i>	<i>255</i>
<i>Consumo complessivo di gas annuale mc.</i>	<i>317.500</i>
<i>Consumo medio per ospite anno mc</i>	<i>1.245</i>
<i>Costo netto medio mc. gas rif. 2021</i>	<i>0,41 €</i>
<i>Costo netto per ospite anno gas</i>	<i>510,32 €</i>
<i>Costo per IVA 22% ospite/anno</i>	<i>112,27 €</i>
<i>Costo per IVA 10% ospite/anno</i>	<i>51,03 €</i>
<i>Differenza iva da 22 a 10% (-12%) ospite/anno</i>	<i>-61,24 €</i>

Ipotizzando che il differenziale possa essere inferiore per le strutture di accoglienza ubicate in centro e sud Italia, per la minor incidenza delle spese di riscaldamento, è ragionevole stimare una differenza media di gettito pari a € 35,00/anno per ospite che, moltiplicato per n. 284.000 ospiti, porta a una stima complessiva di minor gettito IVA annuo pari a € 9.940.000,00.

Si consideri che in realtà già ora il maggior costo per l'applicazione dell'aliquota IVA al 22% grava in gran parte sull'assistenza pubblica e in particolare sui Comuni, che sono tenuti a far fronte all'eventuale integrazione economica ai sensi dell'articolo 6, comma 4, D.lgs. 328/2000.

Conclude il testo normativo infine l'articolo 3 con la previsione dell'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta l'08 marzo 2023.

La Quinta commissione consiliare nella seduta del 06 aprile 2023 ha licenziato, all'unanimità il progetto di legge statale in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Brescacin e i consiglieri Bisaglia, Maino, Michieletto (Zaia Presidente), Finco (con delega del consigliere Rigo), Pan (con delega del consigliere Cecchetto) (Liga Veneta per Salvini Premier), Bigon (Partito Democratico Veneto), Pavanetto, Razzolini (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), Venturini (Forza Italia - Berlusconi – Autonomia per il Veneto), Piccinini (Veneta Autonomia), Barbisan (Gruppo Misto), Baldin (Movimento 5 Stelle).

Viene designato relatore in aula il consigliere Venturini.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, la proposta di legge statale composta di n 3 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 37
Voti favorevoli n. 37

Art. 2

Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 39
Voti favorevoli n. 39

Art. 3

Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 38
Voti favorevoli n. 38

VISTO l'articolo 121 della Costituzione;

VISTI gli articoli 19 e 21 dello Statuto regionale;

con votazione palese,

APPROVA

la proposta di legge statale, nel suo complesso, nel testo allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione (la proposta di legge statale composta di un unico articolo nel testo allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione) e indica la Camera dei Deputati quale ramo del Parlamento presso cui depositare la proposta di legge stessa.

Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 41
Voti favorevoli n. 41

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Erika Baldin

IL PRESIDENTE
f.to Nicola Ignazio Finco



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 58 DEL 6 GIUGNO 2023
RELATIVA A:*

PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE, D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DAL TITOLO:

MODIFICHE AL DPR 26/10/1972, N. 633 “ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO”, TABELLA A PARTE III PUNTO 103 - APPLICAZIONE IVA AGEVOLATA AL 10 PER CENTO PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA DI GAS ALL’INTERNO DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA COLLETTIVE QUALI CENTRI DI SERVIZIO, CASE DI RIPOSO, RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI

Art. 1 - Disposizioni per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% per l’erogazione di energia elettrica e fornitura di gas all’interno di strutture di accoglienza a carattere collettivo.

1. Alla tabella A, parte III punto 103 allegata al DPR 633/1972 dopo la frase *“energia elettrica per uso domestico”* viene aggiunta la seguente fattispecie: *“energia elettrica e gas per prestazioni di ospitalità a favore di utenti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti all’interno di strutture a carattere collettivo, anche a fronte del pagamento di un corrispettivo, in regime di accreditamento o convenzionamento con la regione o altri enti locali”*.

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge quantificabili in euro 9.940.000,00 nell’esercizio 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 nell’ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della Salute.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

INDICE

Art. 1 - Disposizioni per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10% per l'erogazione di energia elettrica e fornitura di gas all'interno di strutture di accoglienza a carattere collettivo.....	5
Art. 2 - Norma finanziaria.	5
Art. 3 - Entrata in vigore.....	5

"MODIFICHE AL DPR 26/10/1972, N. 633 "ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO", TABELLA A PARTE III PUNTO 103 - APPLICAZIONE IVA AGEVOLATA AL 10 PER CENTO PER L'EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA DI GAS ALL'INTERNO DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA COLLETTIVE QUALI CENTRI DI SERVIZIO, CASE DI RIPOSO, RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI".

Relazione tecnica redatta ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", articolo 17 "Copertura finanziaria delle leggi".

La proposta di legge statale, come si desume chiaramente dalla relazione accompagnatoria e dal disposto normativo, si propone di estendere la riduzione dell'aliquota IVA al 10% - già disposta per operazioni che abbiano per oggetto i beni e servizi elencati nella tabella A Parte III allegata al suddetto DPR che prevede al punto 103 l'applicazione di tale agevolazione per la fornitura di energia elettrica "ad uso domestico" - anche a favore di chi è accolto all'interno delle strutture comunitarie, dove peraltro generalmente l'ospite trasferisce la propria residenza anagrafica.

Attualmente peraltro, poiché i Centri di Servizio, le RSA e le case di riposo in genere effettuano prestazioni verso corrispettivo e quindi rilevanti ai fini IVA, anche se sono rese in regime di esenzione, non può darsi luogo all'applicazione dell'aliquota IVA agevolata; e da ciò consegue un aumento finale del costo della retta che grava sull'utente finale, nel caso in cui questi sia economicamente autosufficiente, ovvero sull'assistenza pubblica nella frequente ipotesi in cui il costo della retta è sostenuto in tutto o in parte dal Comune di residenza prima del ricovero in struttura.

Il legislatore ritiene pertanto di intervenire a precisare che l'aliquota agevolata al 10% va applicata, oltre che nei casi di erogazioni di energia elettrica e gas a favore di nuclei familiari residenti nella propria abitazione, anche nel caso di costi energetici correlati all'ospitalità offerta all'interno di strutture di accoglienza a cittadini non autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

Al fine, peraltro, di limitare l'agevolazione alle sole situazioni di bisogno sociale viene previsto che, per ottenere l'agevolazione, la struttura di accoglienza deve operare in regime di convenzionamento con la Regione o l'ente locale competente.

Si consegue così l'obiettivo di sollevare da costi impropri sia gli utenti che le famiglie che sopportano in larga parte i costi per il ricovero nelle strutture quali le RSA e le Case di Riposo, come anche i Comuni che spesso si fanno carico del costo della retta in caso di indigenza dell'ospite.

Dal punto di vista finanziario, a valere sul bilancio dello Stato, consegue, e si attesta, come da espressa previsione normativa recata dall'articolo 2 della deliberazione legislativa, un maggior onere conseguente al calcolo del minor gettito IVA derivante dall'articolato della deliberazione medesima.

Di tale minor gettito e conseguenti maggiori oneri a compensazione, viene data analitica illustrazione già in sede di relazione accompagnatoria alla deliberazione legislativa avendo assunto a presupposto:

- a) dati ISTAT che quantificano in circa 284.000 le persone ospiti in RSA e altre strutture residenziali;

- b) costi medi di un ospite di un Centro Servizi per anziani in Veneto, stimato come segue:

RSA/Centro Servizi per anziani/ Casa di riposo in Veneto

Posti letto nr. 255

Consumo complessivo di gas annuale mc. 317.500

Consumo medio per ospite anno mc1.245

Costo netto medio mc. gas rif. 2021 0,41 €

Costo netto per ospite anno gas 510,32 €

Costo per IVA 22% ospite/anno 112,27 €

Costo per IVA 10% ospite/anno 51,03 €

Differenza iva da 22 a 10% (-12%) ospite/anno -61,24 €

- c) stima di un differenziale inferiore per le strutture di accoglienza ubicate in centro e sud Italia, per la minor incidenza delle spese di riscaldamento (€ 35,00/anno per ospite);

- d) conseguente stima complessiva di minor gettito IVA annuo (e conseguenti maggiori oneri a valere sul bilancio) pari a € 9.940.000,00.